

Regime degli impatriati per il rientro di lavoratori distaccati «senza continuità»

Secondo l'Agenzia il beneficio spetta in caso di licenziamento e inizio di una nuova attività in Italia

/ Gianluca GUERCILENA e Simone TINI

Martedì, 4 dicembre 2018

Con la risposta n. [904-1251/2018](#), non ancora pubblicata, resa il 17 ottobre 2018 a un interpello presentato da un contribuente che riteneva di poter accedere al beneficio previsto dall'[art. 16](#) comma 1 del DLgs. 147/2015, l'Agenzia delle Entrate è ritornata su alcuni aspetti della normativa nell'ambito dei lavoratori cosiddetti "impatriati" qualora questi siano stati all'estero con contratto di **distacco**.

La norma prevede, in presenza dei vari requisiti soggettivi richiesti, la riduzione del **50%** del reddito imponibile ai fini IRPEF, sia per l'attività di lavoro dipendente che di lavoro autonomo. L'agevolazione decorre dal periodo di imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale e per i quattro successivi.

Il caso oggetto di interpello riguardava un contribuente alle dipendenze di un gruppo multinazionale, assunto in Italia ma inviato, sin dall'anno 2011, in distacco presso altre *subsidiaries* dello stesso gruppo, situate sia in Europa che negli USA. Il contribuente si trasferiva con la famiglia e si iscriveva sin dal primo periodo di distacco all'**AIRE**, acquisendo pertanto lo status di residente fiscale estero.

Nel 2017 lo stesso si è licenziato ed è rientrato in Italia, riacquisendo nel medesimo anno la **residenza fiscale italiana**, inizialmente svolgendo un'attività di consulenza con partita IVA e venendo poi assunto, da maggio 2018, da una diversa società.

In conseguenza del rientro è nato il dubbio oggetto di interpello.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [17/2017](#) (Parte II, § 3.1) dà un'interpretazione **restrittiva** della norma ritenendo, in considerazione della *ratio legis*, che l'agevolazione sia preclusa ai lavoratori che rientrano nel nostro Paese da un precedente contratto di distacco, poiché vi sarebbe una "sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia".

Tale interpretazione, evidentemente non priva di fondamento, ha destato da subito qualche perplessità sia per la sua formulazione, sia perché il tenore letterale della legge è chiaro e non prevede restrizioni di questo genere.

In effetti l'Amministrazione ha già avuto modo di temperare la propria interpretazione. Con la risoluzione n. [76/2018](#) e con la risposta n. [45/2018](#), l'Agenzia ha ammesso al regime di favore un lavoratore in rientro da un distacco che in Italia ha assunto una **nuova posizione lavorativa**, seppur presso lo stesso datore di lavoro (i due casi esaminati erano sostanzialmente simili).

Con la risposta n. [904-1251/2018](#) in commento l'Agenzia dà un'apertura ancora maggiore, poiché ammette all'agevolazione un lavoratore che rientra dal distacco riassumendo proprio la precedente posizione, ma con la dichiarata intenzione di **interrompere** il precedente rapporto di lavoro.

Il contribuente ha dimostrato il fatto che la "continuità" del rapporto era durata giusto il tempo di gestire sia la propria fuoriuscita, sia la concreta ricerca di un nuovo lavoro in Italia, dapprima con un'attività di consulenza e poi, dopo vari colloqui con *headhunters*, con un'assunzione, nel 2018, presso un diverso gruppo multinazionale.

Tutto ciò è stato debitamente documentato – le email per documentare la volontà di interrompere il rapporto, i documenti legati alle scuole dei figli, al trasloco, ai colloqui con gli *headhunters* italiani, alle nuove attività svolte nel nostro Paese, ecc. – al fine di dimostrare che, nel caso di specie, la “**continuità**” (evocata dalla circolare n. 17/2017 quale causa preclusiva) era **solo apparente** e che lo spirito dell’agevolazione era pienamente rispettato.

L’Agenzia, esaminata la documentazione, ha quindi affermato che è stata provata l’assenza di sostanziale continuità.

Inoltre, è stato evidenziato che il fatto di aver acquisito la residenza fiscale italiana prima di aver intrapreso una nuova attività nel nostro Paese, posto che la partita IVA era stata aperta solo alcuni mesi dopo il rientro, **non** rappresentava motivo **ostativo** alla fruizione del regime speciale, sia per quanto riguarda il reddito derivante dal lavoro autonomo che per la successiva attività da lavoratore dipendente, sussistendo quindi il nesso tra rientro in Italia e l’inizio di una nuova attività lavorativa.

L’Agenzia ha pertanto nuovamente riconosciuto che i lavoratori rientranti da un periodo di distacco all’estero, in presenza di tutte le altre condizioni soggettive richieste dalla norma, possono beneficiare della riduzione al 50% del loro imponibile IRPEF nel caso in cui siano in grado di **dimostrare** che il rientro non sia legato alla mera prosecuzione del precedente rapporto di lavoro.